

COMUNE DI CHIOMONTE
Città Metropolitana di Torino

**"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI
CONNESSI AL RECUPERO DELL'EVASIONE I.M.U. E TA.RI."
(Art. 1, c. 1091, L. 145/2018)**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 23/09/2019

INDICE

<u>Articolo 1</u>	<u>- Oggetto e finalità</u>	<u>pg. 3</u>
<u>Articolo 2</u>	<u>- Costituzione del Fondo</u>	<u>pg. 3</u>
<u>Articolo 3</u>	<u>- Destinazione del Fondo</u>	<u>pg. 4</u>
<u>Articolo 4</u>	<u>- Ripartizione del compenso incentivante</u>	<u>pg. 4</u>
<u>Articolo 5</u>	<u>- Liquidazione del compenso incentivante</u>	<u>pg. 5</u>
<u>Articolo 6</u>	<u>- Limiti alla liquidazione del compenso incentivante</u>	<u>pg. 5</u>
<u>Articolo 7</u>	<u>- Violazione degli obblighi di legge o di regolamento</u>	<u>pg. 5</u>
<u>Articolo 8</u>	<u>- Disposizioni finali</u>	<u>pg. 5</u>
<u>Articolo 9</u>	<u>- Entrata in vigore</u>	<u>pg. 5</u>

Articolo 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, disciplina la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145¹.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), ai fini di una maggiore equità di distribuzione del relativo carico tributario sulla popolazione interessata valorizzando il ruolo del personale dipendente assegnato al servizio tributi e i risultati all'uopo raggiunti.

Articolo 2 - Costituzione del Fondo.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalla seguente fonte di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultante dal conto consuntivo approvato:
 - il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento a titolo di recupero dell'evasione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, gestiti anche col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse che confluiranno nel Fondo verranno determinate con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.
4. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 2016-2018 secondo cui il Fondo delle risorse decentrate continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno " *delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge*".
5. Il responsabile della costituzione del fondo inserisce le citate risorse tra le componenti escluse dai limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017² nell'intesa che la loro

¹Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.Lgs. 267/2000 possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

² Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo

permanenza nel fondo e successiva erogazione è subordinata all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 267/2000.

6. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.
7. In caso di mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, viene meno la copertura legislativa per la remunerazione del compenso incentivante e le relative somme costituiranno economia di spesa.

Articolo 3 - Destinazione del Fondo

1. La destinazione del Fondo ha due diverse finalità e afferisce al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e alla quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente coinvolto, anche di qualifica dirigenziale e incaricati di posizione organizzativa.
2. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita nel seguente modo:
 - a) Fondo Incentivo personale dipendente – Trattamento accessorio = è assegnato il 5% fino a coprire il limite massimo del 15% del trattamento tabellare annuo lordo dei soggetti interessati. In ogni caso il beneficio riconosciuto ai dipendenti quale trattamento economico accessorio non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
 - b) Fondo potenziamento risorse strumentali = sono assegnate le somme eccedenti il limite del 15% del trattamento tabellare dei dipendenti ai quali è riconosciuto l'incentivo. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio tributi, per l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo per il potenziamento delle risorse strumentali, nell'ambito delle citate finalità, è proposto all'Amministrazione dal responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Articolo 4 - Ripartizione del compenso incentivante.

1. Nell'anno di riferimento di costituzione del fondo, il Responsabile del Servizio Finanziario redige una relazione dettagliata sugli avvisi di accertamento emessi e riscossi al fine di definire i maggiori accertamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI). La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione.
2. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con l'incaricato di area di posizione organizzativa l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato, ferma restando la correlazione prevista tra incentivi distribuiti ed indennità di risultato ovvero di esclusione in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione nei termini.

l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo, pari al 5% del totale incassato, sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali:
- Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi = 40%
 - Istruttore dell'ufficio tributi o Responsabile di Procedimento = 40%
 - Collaboratore contabile - Gestione contabilità/incassi = 20%

Articolo 5 - Liquidazione del compenso incentivante.

1. Nell'anno successivo a quello di costituzione del fondo, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. 267/2000, si procede all'erogazione dell'incentivo contestualmente all'elaborazione degli atti per la liquidazione delle spettanze della contrattazione decentrata integrativa dell'Ente.

Articolo 6 - Limiti alla liquidazione del compenso incentivante.

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.

Articolo 7 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.

1. I dipendenti cui sono attribuite le funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Articolo 8 - Disposizioni finali.

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 48, c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. Per quanto non espressamente richiamato si fa rinvio alla normativa vigente.

Articolo 9 - Entrata in vigore.

1. Con il presente regolamento si intende costituito il Fondo incentivante per l'anno 2019.
2. Il presente regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione, è pubblicato per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.